



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

Prot. n.4630

ORDINANZA N. 000022

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI DEIEZIONI CANINE IN AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute in ordine al degrado degli spazi pubblici (strade, parchi, portici, piazze, zone verdi ecc..) o di pubblico accesso a causa della presenza di deiezioni solide di cani con i conseguente rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non ventenni;

VISTO che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che, tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

RAVVISATA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTI:

Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;

La Legge 24.11.1981 n. 689;

La Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

La legge Regionale n. 46 del 30 novembre 2018 e l'Avviso di rettifica pubblicato sul BUR N. 54 del 18/12/2018;

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- ✓ È fatto divieto di condurre i cani in tutti i giardini pubblici, all'interno delle aree delle scuole, negli Uffici Pubblici e strutture sportive, in particolare in tutti i luoghi destinati ai giochi dei bambini siti nel centro abitato;
- ✓ È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali siti nel Centro abitato;
- ✓ È fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, zone verdi ecc.... e di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine;
- ✓ È fatto obbligo ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del Centro abitato e di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia all'occorrenza;

- ✓ È fatto obbligo di iscrivere i cani all'anagrafe canina come previsto dalle Leggi vigenti in materia;
- ✓ Dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della protezione civile, delle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio;

AVVERTE

- ✓ Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €. 500,00;
- ✓ Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/1981.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line del Comune di Brindisi Montagna, a mezzo manifesti e mediante pubblicazione sulla pagina web del sito internet del Comune e tramite avvisi informativi;

TRASMETTE

la presente ordinanza a:

-) Polizia Locale di Brindisi Montagna (PZ);
-) Comando Stazione Carabinieri di Brindisi Montagna (PZ);

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR competente per territorio o Ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate del controllo e del rispetto della presente Ordinanza;

Brindisi Montagna, 24.07.2020

Il Sindaco
GERARDO LAROCCA